

## TRIBUNALE DI FIRENZE

Il Tribunale di Firenze riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:

Dott.ssa Silvia Governatori      Presidente e Relatore

Dott. Cosmo Crolla              Giudice

Dott.ssa Rosa Selvarolo        Giudice

Vista l'istanza presentata in data 17 novembre 2016 da \_\_\_\_\_, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Francesco D'Angelo ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in Firenze (FI), Piazza della Indipendenza n. 21, con la quale è stata chiesta l'autorizzazione al compimento di atti urgenti *ex art. 161, comma 7, L.F. ed ex art. 163 bis L.F.*, affinché *“(a) ai sensi dell'articolo 161 VII, l.f. autorizzi \_\_\_\_\_ a vendere, o in subordine ad affittare, il Ramo d'Azienda, meglio individuato nel corpo dell'istanza sub.par. 3.2., in favore del miglior offerente, siccome sarà determinato dal Tribunale all'esito di idonea procedura competitiva, e per l'effetto:*

*(a.1) disponga senza indugio una procedura competitiva, ai sensi dell'art. 163 bis l.f., per la vendita del Ramo d'Azienda alle condizioni meglio indicate nel paragrafo 3.2.;*

*ovvero, in ipotesi*

*(a.2) disponga senza indugio una procedura competitiva, ai sensi dell'art. 163 bis l.f., per l'affitto del Ramo d'Azienda alle condizioni meglio indicate nel paragrafo 3.2.*

*(b) in considerazione del collegamento tra il Ramo d'Azienda e i beni di cui ai lotti da 2 a 6 meglio individuato nel corpo dell'istanza sub. par. 3.3, affinché, ai sensi dell'art. 161, VII, l.f. autorizzi – nel caso di vendita del Ramo d'Azienda – \_\_\_\_\_ a vendere anche i beni di cui ai lotti da 2 a 6, in favore del miglior offerente, siccome sarà determinato dal Tribunale all'esito di idonea procedura competitiva, e per l'effetto, disponga senza indugio una procedura competitiva, ai sensi dell'art. 163 bis l.f., per la vendita di ciascuno dei lotti da 2 a 6 meglio individuato nel corpo dell'istanza sub. par. 3.3”.*

rilevato che l'istante fa presente che l'urgenza di predisporre una cessione a terzi del Ramo d'Azienda (o in subordine un affitto) sorge dalle residue disponibilità di cassa, nonché dal diffuso malcontento del personale dipendente, che minaccia imminenti scioperi ed il blocco delle attività, oltre che dalle tensioni nei rapporti con la rete commerciale;



visto il parere negativo espresso dal Commissario Giudiziale;

ritenuto che l'istanza non può essere accolta – condividendosi peraltro le argomentazioni del Commissario - per i seguenti motivi:

- In primo luogo il Tribunale ritiene che non sussista il presupposto testualmente richiesto dall'art. 163 *bis* L.F. per azionare l'apertura di un procedimento competitivo, individuato dalla esistenza del piano di concordato di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e) L.F., piano nel quale deve essere ricompresa *“una offerta da parte di un soggetto già individuato avente ad oggetto il trasferimento in suo favore, anche prima dell'omologazione, verso un corrispettivo in denaro o comunque a titolo oneroso dell'azienda o di uno o più rami d'azienda o di specifici beni”*).
- La necessità dell'esistenza di un piano concordatario e non di una semplice bozza o linea del piano, si ricava chiaramente dall'incipit dell'art. 163 L.F. che recita *“quando il piano di concordato di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e)”*, rimandando alla previsione dell'art. 161, secondo comma, lettera e), che, a sua volta, fa riferimento ad *“un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta”*.

Una tale lettura è avvalorata dalla circostanza che l'art. 163 *bis* L.F. trattando della valutazione di congruità dell'offerta che il Commissario deve compiere, stabilisce che *“nel caso in cui il commissario ritenga [...] che l'offerta contemplata dal piano possa non corrispondere al migliore interesse dei creditori, chiede al tribunale, con istanza, motivata, di aprire un procedimento competitivo”*, così ribadendosi la necessaria predisposizione di un piano completo.

Tale lettura trova ulteriore conferma nella formulazione dell'ultimo comma dell'art. 163 *bis* L.F. che prevede che la disciplina in esso fissata trovi applicazione anche agli atti da autorizzare ai sensi dell'art. 161, settimo comma L.F., nonché all'affitto d'azienda o di uno o più rami di azienda. Difatti la circostanza che tale comma contempli come ipotesi speciale *“gli atti da autorizzare ai sensi dell'art. 161 settimo comma”* e *“l'affitto d'azienda o di uno o più rami di azienda”* avvalorata l'interpretazione sopra prospettata della disciplina dell'art. 163 *bis* LF nel senso della possibilità di disporre il trasferimento dell'azienda o di suoi rami solo a seguito della presentazione del piano.

A ciò deve aggiungersi quanto previsto nella Relazione al decreto legge n. 83 del 27 giugno 2015, che introduce la disciplina delle offerte concorrenti, all'interno della quale



si stabilisce che *“la comparabilità delle offerte garantisce che siano confrontabili tra loro e non richiedano una variazione sostanziale del piano [...] al contrario, l’offerta migliorativa avrebbe soltanto l’effetto, nel quadro del medesimo piano, di aumentare il valore di realizzazione del bene (o dei beni) per cui il piano già in origine prevedeva la cessione”*.

Il carattere indispensabile della predisposizione di un piano concordatario completo – e comprensivo anche delle offerte provenienti da terzi - emerge, peraltro, non solo dalla lettera delle disposizioni contenute nella legge fallimentare (e non solo) sopra esposte, ma anche da una valutazione complessiva che tenga di conto delle ragioni e dell’iter sotteso all’apertura di una procedura competitiva. Infatti, l’apertura di una simile procedura trova il suo fondamento giustificativo nel fatto di consentire alla società che accede al concordato preventivo di avere a disposizione più offerte rispetto a quella originariamente proposita (ed inserita nel piano), così da poterle valutare concorrenzialmente e richiede, conseguentemente, la possibilità per i terzi di accedere alle informazioni contabili e fiscali del debitore (non a caso l’art. 165, quarto comma, L.F. prevede che il commissario giudiziale debba fornire ai creditori che ne facciano richiesta le informazioni utili per la presentazione di proposte concorrenti, sulla base di scritture contabili e fiscali del debitore, nonché sulla base di ogni altra informazione rilevante in suo possesso). Per questo motivo, la prodromica previsione di un piano concordatario, contenente l’espressa indicazione dell’offerta presentata alla società, oltre a rispondere al dettato legislativo, risponde a ragioni di opportunità, tenuto conto dell’obiettivo cui l’apertura della procedura competitiva mira.

Nel caso di specie, tale requisito non risulta integrato, trattandosi di una ipotesi di concordato preventivo nella forma “prenotativa” ai sensi dell’art. 161, sesto comma L.F., nell’ambito della quale il piano concordatario non è stato ad oggi ancora integralmente predisposto. Ed infatti, l’offerta pervenuta da parte della

non è stata inserita, come richiesto dalla legge fallimentare, all’interno del piano, ma è pervenuta tramite separata istanza.

Pertanto, mancando i presupposti richiesti dalla legge fallimentare per consentire l’espletamento di una procedura competitiva, la domanda risulta inammissibile.

- Semmai l’urgenza segnalata potrebbe consentire di dare corso – ai sensi dell’art. 163 bis ultimo comma L.F. che richiama l’art. 161 comma 7 L.F. - ad una procedura competitiva per l’affitto di un ramo d’azienda, come chiesto in via subordinata.



Tuttavia da contatti intercorsi tra il Commissario Giudiziale ed il Consulente del Lavoro della procedura, Rag. Luciano Malavolti, è emerso che quest'ultimo sconsiglia con riferimento alle specificità occupazionali della proponente l'affitto dell'azienda nella fase antecedente il deposito del piano di concordato definitivo, stante la presenza di manifestazioni di interesse provenienti da altre società, le quali peraltro hanno già preso contatti con la una quelle quali appare orientata al mantenimento dei livelli occupazionali e a quello del sito produttivo, con il rischio, di conseguenza, di perdita di competitività sul mercato e di correlativo danno per la società ed i creditori. Di conseguenza per le condivisibili argomentazioni prospettate dal Commissario Giudiziale e dal consulente del lavoro non può essere accolta la richiesta relativa all'ipotesi di affitto di ramo d'azienda.

- Deve peraltro rilevarsi che quand'anche si ritenesse possibile, ciò che questo Tribunale esclude per quanto sopra detto, il trasferimento d'azienda o di un ramo, pur in mancanza di un piano concordatario, i termini proposti e le informazioni allo stato disponibili non sarebbero comunque idonei a garantire una seria ed effettiva procedura competitiva.

Invero, le condizioni nelle quali l'istante richiede l'espletamento di tale procedura non assicurano l'integrazione dei presupposti basilari affinché possa parlarsi di una competizione dotata di minima serietà, mancando un idoneo lasso di tempo per la pubblicità – tale da consentire la conoscenza della procedura e la sua valutazione da parte della più ampia possibile platea di interessati (che potrebbero essere diversi ed ulteriori rispetto ai soggetti che hanno manifestato il proprio interesse ad oggi)- ed essendo carenti gli elementi indispensabili per una conoscenza minimamente approfondita di quanto si vorrebbe porre in vendita e del quadro complessivo della situazione aziendale, in relazione alla quale è in corso la predisposizione del piano e proposta concordataria.

Al riguardo si osserva che, come sottolinea il Commissario Giudiziale, nell'allegato all'istanza definito "Linee Guida", redatto a cura dell'*advisor* da questa incaricato, Dott. Massimo Nuti, dedicato all'indicazione del percorso che essa intenderebbe recepire nel piano concordatario in corso di predisposizione, non fornisce informazioni chiare e dettagliate (informazioni che sono anzi allo stato certamente incomplete) né in merito all'attivo concordatario, né alla natura e all'entità dei debiti, alla loro suddivisione in categorie (prededucibili, privilegiati e chirografari), alla



percentuale di soddisfazione riconosciuta ad ogni categoria (si osservi che in un piano che sulla base degli elementi disponibili risulterebbe avere una prevalente connotazione liquidatoria, per quanto emerge dalle linee guida del piano concordatario allegate all'istanza, potrebbe non raggiungersi per i creditori chirografari una percentuale superiore al 14,9%: vedi pag. 33).

A dimostrazione della genericità delle indicazioni fornite dall'istante, peraltro, il Commissario menziona la mancanza di riferimenti, all'interno delle "Linee Guida", in merito al contratto di leasing stipulato dalla \_\_\_\_\_ in data 13 marzo 2008 con

\_\_\_\_\_, rispetto al quale non vi è alcuna valutazione relativa al debito residuo, né, tantomeno, al destino futuro del rapporto contrattuale. Questa carenza di informazioni viene amplificata in primo luogo – ed ovviamente – dall'assenza di un piano concordatario e della correlativa attestazione ai sensi dell'art. 161, terzo comma, L.F., cioè l'analisi compiuta da un professionista tecnicamente competente, il quale "*attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo*", garantendo agli organi giudiziari e ai creditori la fondatezza dell'analisi dei dati di attivo e passivo concordatario compiuta dal debitore, nonché, in secondo luogo, dall'assenza di perizie redatte da professionisti incaricati dal Tribunale, potendosi disporre solamente di perizie di stima che, oltre ad essere di parte, risultano anche parziali, non comprendendo una valutazione delle rimanenze di magazzino, che pure si vorrebbero porre in vendita. Tale tema è, peraltro, tutt'altro che marginale, considerato che nella situazione contabile al 30.9.2016 tali rimanenze risultano indicate per un valore di € 8.557.841, mentre nel bilancio del 2014 avevano un valore di € 21.716.382, ridotto ad € 11.373.012 al 31.12.2015.

Complessivamente le informazioni rese disponibili ad oggi dalla società sarebbero insufficienti per consentire al commissario di fornire informazioni complete ed appropriate agli eventuali interessati, impedendo, di fatto, una competizione effettiva.

Deve da ultimo rilevarsi che nel proprio parere il Commissario evidenzia che la società ha conferito con "evidente ritardo" l'incarico all'advisor (tre mesi dopo il deposito del ricorso) e ai periti per la stima dei beni (successivamente al 30.9.2016), ciò che induce il Collegio a disporre la convocazione della società e del Commissario per valutare – tanto più a fronte della perdita di € 2.200.000 con un assorbimento di cassa di € 1.250.000 nel secondo semestre del 2016 – l'eventuale sussistenza dei presupposti per l'abbreviazione del termine ai sensi dell'art. 161 comma 9 L.F.



Si osservi che l'attuale richiesta di autorizzazione ad una vendita precipitosa in una situazione di tensioni che la società avrebbe potuto e dovuto prevenire – ove si fosse attivata con sollecitudine per la predisposizione e deposito del piano nel termine inizialmente assegnato (ciò che avrebbe consentito di attivare già oggi, se non prima, una vendita competitiva ai sensi dell'art. 163 bis L.F. a tacer del fatto che la società ha prodotto una consistente e progressiva perdita di fatturato a partire dall'esercizio 2012, e non ha proceduto all'aumento di capitale ipotizzato nel gennaio del 2015)- non tranquillizza il Tribunale circa l'effettiva volontà della società di dare corso ad una vendita davvero trasparente e rispettosa dei principi irrinunciabili nelle cessioni in sede concorsuale, che devono essere precedute da adeguate forme di pubblicità, assicurando la massima informazione e partecipazione degli interessati.

P.Q.M.

Rigetta l'istanza presentata da \_\_\_\_\_ con la quale è stata chiesta l'autorizzazione al compimento di atti urgenti *ex art. 161, comma 7, L.F. ed ex art. 163 bis L.F.*

Fissa per la comparizione della proponente del commissario giudiziale davanti al collegio per valutare l'eventuale sussistenza dei presupposti per l'abbreviazione del termine ai sensi dell'art. 161 comma 9 L.F l'udienza del 30.11.2016 ad ore 12.45

Così deciso in Firenze nella Camera di Consiglio del 23 novembre 2016 su relazione della Dott.ssa Governatori.

La Presidente

Dott.ssa Silvia Governatori

